



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 05/12/2022

CC N. 56

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 21:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria pubblica presieduta dal Sig. Luca Papini nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Giuseppina Cruso.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

| | | Pres | | | Pres |
|---------------------|------|------|------------------------|--------------|------|
| GHILARDI GIACOMO | | Si | GITTANI ALESSANDRO | LEGA | No |
| GHEZZI LUCA | P.D. | Si | GROLLI MAURO | LEGA | Si |
| CATANIA ANDREA | P.D. | Si | MANFREDI FRANCESCO | LEGA | Si |
| BARTOLOMEO PATRIZIA | P.D. | No | ZINESI MAURIZIO | M.5 S. | No |
| TARANTOLA MARCO | P.D. | Si | VAVASSORI LUIGI ANDREA | M.5 S. | Si |
| CALABRIA DANIELE | P.D. | Si | CILIBERTO MASSIMO | C.B. CIVICA | Si |
| MARTINO RAFFAELE | P.D. | Si | SEGGIO GIUSEPPE | F.D.I. | Si |
| DAINO ROSARIO | LEGA | No | DAMBRA SCELZA | F.D.I. | Si |
| BOGNANNI SILVANA | LEGA | Si | SALMI CATIA | F.D.I. | Si |
| MODENA FILIPPO | LEGA | No | DI LAURO ANGELO | GRUPPO MISTO | Si |
| FUMAGALLI CRISTIANO | LEGA | Si | CIOTOLA CARLO | F.I. | Si |
| PAPINI LUCA | LEGA | Si | MALAVOLTA RICCARDO | C.I.N.I. | Si |
| BERTO MARCO PAOLO | LEGA | Si | | | |

Componenti presenti n. 20 (16 presenti all'appello, 4 entrano nel corso della seduta).

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023. |
|----------|--|

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ai commi da 641 a 668, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), contiene la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e sue modificazioni ed aggiornamenti, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente

Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cinisello Balsamo non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune medesimo;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. 158/1999, occorre approvare un Piano Finanziario con una relazione tecnica attraverso la quale vengano individuati tutti i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 22 del 19 maggio 2022 di "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022/2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022" nella quale è esposto un costo complessivo per l'anno 2023 di € 10.551.803,00 così come rilevabile dal prospetto di Piano Economico-Finanziario Consolidato, che, al netto delle detrazioni previste ai sensi del comma 1.4, determina un totale da entrate tariffarie pari ad € 10.507.814,00;

Preso atto che l'approvato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra deliberato, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Vista la documentazione in atti di ufficio dalla quale emerge che il fabbisogno finanziario di NMA Spa ed il servizio prestato per l'annualità 2023 è coerente con il Piano Economico Finanziario 2022-2025 e pertanto non necessita di alcuna variazione;

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 16 luglio 2020;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri disciplinanti il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico-Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente"*;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative

per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 31/03/2022 ad oggetto: “Determinazione dello Schema Regolatorio per la Definizione degli Obblighi di Qualità Contrattuale e Tecnica Relativi al Servizio Rifiuti vigenti dal 1° Gennaio 2023”, con la quale sono determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, che dovranno essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello schema regolatorio <<I>>, il tutto tenendo conto degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, ai fini della determinazione dei componenti previsionali CQ - Art. 9.2 MTR-2 nella stesura del PEF 2022/2025 e che il passaggio allo schema II è previsto valorizzando le componenti previsionali CQ per la copertura degli oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità di competenza del Comune afferenti all'implementazione dello sportello on line, alla digitalizzazione delle procedure e all'attivazione del call center, così come riportato al punto 3.3.3 delle <<Componenti di costo previsionali>> della Relazione di accompagnamento;

Ritenuto, dunque, che anche con il nuovo metodo MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023 e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,7%
- coefficiente recupero della produttività: 0,10%
- coefficiente QL 0,67% +
- coefficiente PG 0,00% +
- coefficiente C116 0,00% =

Limite massimo di variazione annuale 2,27%

Crescita entrate del 2023 rispetto all'annualità 2022 = 2,27%;

Ricordato che l'MTR-2 prevede:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento dell'Autorità;
- una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con

particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Atteso che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Considerata l'evoluzione normativa intervenuta in ambito ambientale di cui al D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale regimato dal D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tener presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata L. n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da Arera, che riporta i dati per tutto il periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale 2022-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Ritenuto di mantenere il riparto tra costi fissi e variabili di cui al Piano Economico-Finanziario consolidato succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue: 51% a carico delle utenze domestiche e 49% a carico delle utenze non domestiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che individua i coefficienti Ka e Kb per la determinazione della tariffa da applicare alla macro-categoria delle utenze domestiche, suddivisa in parte fissa ed in parte variabile ed i coefficienti Kc e Kd per la determinazione della tariffa da applicare alle utenze non domestiche, sempre distinta in parte fissa ed in parte variabile stabilendoli nella misura del minimo;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023, fatte salve eventuali diverse motivate determinazioni della Giunta Comunale

- prima rata: 31/07/2023
- seconda rata: 31/10/2023
- terza rata: 29/12/2023 a saldo e conguaglio

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2023;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,*

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Città Metropolitana;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione finanziaria dell'Ente;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per consentire le lavorazioni necessarie alla bollettazione ed evitare in tal modo eventuali squilibri nei flussi di cassa;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto che il Piano Economico-Finanziario 2022/2025, non presenta necessità di modificazioni per l'annualità 2023;
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato <<A>> della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale determinato dalla Città Metropolitana di Milano nella misura massima del 5%;
- 6) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023, fatte salve eventuali diverse motivate determinazioni della Giunta:
 - prima rata: 31/07/2023
 - seconda rata: 31/10/2023
 - terza rata: 29/12/2023 a saldo e conguagliocon possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2023;
- 7) Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva di competenza;
- 8) Di provvedere ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

Nel corso della seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore De Cicco illustra l'argomento e il Presidente dichiara aperta la discussione, come da trascrizione allegata al presente atto.

Dichiarata chiusa la fase di discussione, il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, propone la votazione dell'argomento in oggetto ("*Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023*") e si determina il seguente risultato (come da foglio dettagliato allegato):

| | |
|----------------------|------|
| Componenti presenti: | n.20 |
| Votanti: | n.20 |
| Voti favorevoli: | n.13 |
| Voti contrari: | n.07 |
| Astenuti: | n.00 |

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **approvata**.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto con il seguente risultato:

| | |
|----------------------|------|
| Componenti presenti: | n.20 |
| Votanti: | n.20 |
| Voti favorevoli: | n.13 |
| Voti contrari: | n.07 |
| Astenuti: | n.00 |

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione in oggetto **immediatamente eseguibile**.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Luca Papini

Il Segretario Generale Giuseppina Cruso

COMUNE CINISELLO BALSAMO TARIFFE TARI 2023

| UTENZE DOMESTICHE | tariffa fissa unitaria (€/mq/anno) | tariffa variabile unitaria (€/anno) |
|---------------------------|---------------------------------------|--|
| DOMESTICA N. 1 COMPONENTE | 0,79787 | 35,72234 |
| DOMESTICA N. 2 COMPONENTI | 0,93750 | 83,35214 |
| DOMESTICA N. 3 COMPONENTI | 1,04720 | 107,16703 |
| DOMESTICA N. 4 COMPONENTI | 1,13696 | 130,98193 |
| DOMESTICA N. 5 COMPONENTI | 1,22672 | 172,65799 |
| DOMESTICA N. 6 COMPONENTI | 1,29654 | 202,42661 |

| UTENZE NON DOMESTICHE | tariffa fissa unitaria (€/mq/anno) | tariffa variabile unitaria (€/mq/anno) |
|---|---------------------------------------|---|
| 01 - MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOC | 0,73713 | 0,80210 |
| 02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI | 0,55285 | 0,61136 |
| 03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VEND. | 0,93985 | 1,02708 |
| 04 - CAMPEGGI, DISTRIB. CARBUR., IMP.S | 1,40055 | 1,52840 |
| 06 - ESPOSIZIONI AUTOSALONI | 0,62656 | 0,68961 |
| 07 - ALBERGHI CON RISTORANTE | 2,21140 | 2,40875 |
| 08 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 1,75069 | 1,89766 |
| 09 - CASE DI CURA E RIPOSO | 1,84283 | 2,00525 |
| 10 - OSPEDALI | 1,97183 | 2,15443 |
| 11 - UFFICI, AGENZIE E STUDI PROF. | 1,97183 | 2,14709 |
| 12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | 1,01356 | 1,10044 |
| 13 - NEGOZI ABB.CALZ. LIBR.CART. | 1,82441 | 1,99303 |
| 14 - EDICOLA FARM. TABACC. PLURIL. | 2,04555 | 2,22045 |
| 15 - NEGOZI PART. FILAT.TENDE TESS. | 1,10570 | 1,20315 |
| 17 - ATT.ARTIG. TIPO BOTT. PARRUC. | 2,00869 | 2,18866 |
| 18 - ATT.ARTIG.TIPO BOTT. FALEGNAME | 1,51112 | 1,65311 |
| 19 - CARROZZ.AUTOFF.ELETTRAUTO | 2,00869 | 2,18866 |
| 20 - ATT.INDUS.CON CAPANN. DI PROD. | 0,70028 | 0,76542 |
| 21 - ATT.ARTIG. DI PROD. BENI SPEC. | 1,01356 | 1,10044 |
| 22 - RIST.TRATT.OSTERIE PIZZ. PUB | 10,26458 | 11,16829 |
| 23 - MENSE BIRRERIE HAMBURGHIERIE | 8,93774 | 9,72793 |
| 24 - BAR CAFFE' PASTICCERIA | 7,29762 | 7,93298 |
| 25 - SUPERM. MACELL. SAL. FORMAGGI | 3,72252 | 4,04719 |
| 26 - PLURILICENZE ALIMEN. E/O MISTE | 2,83796 | 3,08124 |
| 27 - ORTOF.PESCHERIE FIORI PIANTE | 13,21312 | 14,36936 |
| 28 - IPERMERCATI GENERI MISTI | 2,87482 | 3,13504 |
| 30 - DISCOTECHES, NIGHT CLUB | 1,91655 | 2,09329 |
| 31NP - BOX NO PERTINENZA | 0,93985 | 1,02708 |